



D.R. n. 103

OGGETTO: Modifica al “Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990. n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il “Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990. n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, adottato con D.R. n. 1010 del 5/7/2010;
- VISTO** l’art. 22 del succitato Regolamento di Ateneo che statuisce:
- al comma 1: “Il differimento o la limitazione del diritto di accesso è disposto dal responsabile dell’unità organizzativa interessata ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art.24, comma 4, L. n. 241/90, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Università, in specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa”;
 - al comma 2 “L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata”;
 - al comma 3 “Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 241/90 l’accesso ai seguenti documenti è così differito: lett. a) omissis;
- lett. b) *documentazione dei lavori delle commissioni di selezione, di avanzamento e di concorso fino all’adozione del provvedimento conclusivo*”;
- VISTA** la nota prot. n.749 del 14/1/2013 con cui il Capoufficio Reclutamento, anche nel ruolo di responsabile di procedura concorsuale in corso di espletamento, ha sollevato in relazione ad alcune istanze di accesso formulate nella detta procedura concorsuale da candidati non ammessi alla prova orale il problema dell’accessibilità agli atti e verbali relativi allo svolgimento della prova scritta in un momento anteriore all’adozione del provvedimento conclusivo tenuto conto del tenore del soprarichiamato art.22, comma 3, lett. b);
- RILEVATO** che nella medesima nota il Capo Ufficio Reclutamento ha segnalato l’incoerenza fra il disposto del Regolamento interno nella parte in cui prevede, sempre e comunque, il differimento dell’accesso agli atti di procedura concorsuale sino all’adozione del provvedimento conclusivo e l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui l’accesso deve essere consentito all’esito delle singole fasi della procedura attesa l’autonoma rilevanza di ciascuna di esse, rispetto alle quali può riconoscersi un interesse giuridicamente rilevante all’accesso in capo al candidato escluso dalla fase successiva, salvo che l’accesso non costituisca intralcio al prosieguo dei lavori della commissione;
- DATO ATTO** che è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accesso deve essere garantito anche prima della conclusione della procedura concorsuale purché abbia ad oggetto atti amministrativi attinenti ad una fase precedente già conclusa ed autonoma rispetto alla successiva, così dopo la conclusione della fase relativa alla prova scritta sul presupposto che la conoscenza degli elaborati dell’istante e dei verbali relativi alla valutazione dei medesimi elaborati non possa “impedire” o “gravemente ostacolare” o comunque “compromettere” l’attività della stessa commissione, una volta che le operazioni di correzione ed attribuzione di tutti



gli elaborati si siano concluse e sia in corso la successiva fase concernente l'effettuazione delle prove orali dei candidati a queste ammessi;

TENUTO CONTO altresì che per il citato orientamento giurisprudenziale sono presupposti per consentire l'accesso: - la titolarità di una posizione qualificata, quale la partecipazione ad un concorso ossia la qualità di concorrente, che differenzi la posizione dell'istante rispetto alla totalità di altri soggetti dell'ordinamento; - l'inerenza dell'oggetto dell'istanza di accesso all'oggetto dell'eventuale ricorso giurisdizionale: più stretto è il nesso di strumentalità tra l'istanza di accesso e la posizione soggettiva in cui versa l'istante per la cui tutela sarà esperibile un'azione in giudizio, maggiori sono le possibilità del riscontro positivo dell'istanza di ostensione; essendo scopo della normativa quello di garantire attraverso la diretta conoscibilità di atti e documenti un'effettiva azionabilità della tutela giurisdizionale;

CONSIDERATO altresì che anche la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ammette l'integrale accessibilità alle prove dei concorrenti anche prima della conclusione della procedura selettiva, ritenendo che già nella fase della dichiarazione di inidoneità alle prove orali la posizione del candidato può ritenersi definitivamente compromessa (parere deliberato in data 25.11.2003);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L. n. 241/90 l'accesso ai documenti amministrativi "*..... attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza*";

VISTO l'art. 24 della L. n. 241/90 rubricato "Esclusione dal diritto di accesso" che prevede :
- al comma 1 che il diritto di accesso è escluso fra gli altri casi: d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi;

- al comma 2 che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1;

- al comma 3. che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;

- al comma 4 che l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

- al comma 5 che i documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione; a tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

- al comma 6 che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi e fra gli altri: - lett. d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; - lett. e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

- al comma 7 che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere



i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

RILEVATO altresì che l'art. 25, comma 3, della legge n. 241/90 prevede che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati ed al comma 4 che in caso di diniego dell'accesso o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi del successivo comma 5;

TENUTO CONTO che in virtù ed in coerenza dei principi e delle norme della L. n. 241/90 e del surrichiamato orientamento giurisprudenziale la disposizione del regolamento di cui all'art. 22, comma 3, è stata già interpretata in sede di concreta applicazione nel senso di ritenere accessibili gli atti delle procedure concorsuale alla conclusione di ciascuna singola fase endoprocedimentale (prova preselettiva a carattere non psico-attitudinale, prova scritta, prova orale) ovvero all'esito dell'espletamento della singola prova e della successiva compiuta valutazione della stessa, e così da ultimo nelle innumerevoli richieste di accesso che hanno riguardato le procedure di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA);

RITENUTA la necessità di modificare la disposizione dell'art. 22, comma 3, lett. b), del Regolamento di Ateneo sull'accesso al fine renderla, anche nella formulazione letterale, maggiormente coerente ai principi e disposizioni della legge n. 241/90, nonché al succitato orientamento giurisprudenziale, onde evitare che possano verificarsi difformità interpretative/applicative all'interno dell'Ateneo ;

RITENUTO quindi, in coerenza con i principi e le disposizioni della L. n.241/90 e dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, che il disposto dell'art. 22, comma 3, del Regolamento di Ateneo debba essere modificato al fine di prevedere che il differimento dell'accesso è disposto sino alla conclusione delle singole autonome fasi endoprocedimentali della procedura selettiva;

RILEVATO peraltro che la predetta modifica lascia salvo ed impregiudicato il disposto del comma 1 dell'art.22, comma 1, del Regolamento di Autonomia secondo cui il differimento o la limitazione dell'accesso possono essere sempre disposti dal responsabile dell'unità organizzativa interessata ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 4, L. n. 241/90 ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza, in specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e sempre a condizione che l'atto che dispone il differimento sia motivato e ne indichi la durata;

CONSIDERATA l'urgenza di apportare la modifica del Regolamento al fine di rendere uniforme ed omogenea l'applicazione ed interpretazione all'interno dell'Ateneo della disposizione del Regolamento in materia di accesso e differimento dello stesso e conseguentemente garantire la medesima ampiezza dell'esercizio del diritto a tutti gli utenti;

CONSIDERATA l'impossibilità per la predetta ragione di urgenza di attendere la prossima seduta del Senato Accademico;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università del Salento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa

Art. 1 Di modificare il *“Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai*



documenti amministrativi” sostituendo all’art. 22, comma 3, lett. b), dopo il periodo “*documentazione dei lavori delle commissioni di selezione, di avanzamento e di concorso*” alla locuzione “*fino all’adozione del provvedimento conclusivo*” la seguente : “*fino all’adozione dell’atto conclusivo della singola fase endoprocedimentale*”, cosicchè il comma 3, lett. b) dell’art. 22 risulta riformulato nel modo seguente : “***documentazione dei lavori delle commissioni di selezione, di avanzamento e di concorso fino all’adozione dell’atto conclusivo della singola fase endoprocedimentale***”.

ART. 2. Di approvare ed emanare la modifica al Regolamento di Ateneo di cui al precedente articolo 1, che entrerà in vigore dalla data del presente decreto.

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università nella sezione “Ateneo- Statuto e Regolamenti” ed inviato, per la ratifica, nella prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 05.02.2013

f.to IL RETTORE
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

Alla Raccolta

Alla ratifica del SA

Alle Facoltà

Ai Dipartimenti

Ai Centri di Servizio

Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale

All’Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa

All’Albo Ufficiale

Al sito web